



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 105

LA GIUNTA REGIONALE INFORMI I COMUNI DEL VENETO DI QUANTO HA SPECIFICATO L'AGENZIA DELLE ENTRATE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE C.D. "BONUS FACCIATE" NELLE ZONE A) E B) DEL DM 2 APRILE 1968, N. 1444

presentata il 12 maggio 2021 dai Consiglieri Centenaro, Valdegamberi, Rizzotto, Boron, Gerolimetto, Cecchetto, Corsi, Dolfin e Barbisan

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- la Regione del Veneto con la legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "*Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio*" ha inteso promuovere, anche al fine di contenimento del consumo del suolo, processi di rigenerazione e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
- l'art. 1, commi 219 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" come modificato dall'art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un'agevolazione fiscale consistente nella detrazione d'imposta del 90% delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone;
- dette zone sono quelle individuate come A) e B) dall'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come, rispettivamente, "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi" (zona A) e "le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq" (zona B);
- nei comuni la zonizzazione del territorio contenuta negli strumenti urbanistici comunali più risalenti nel tempo non è aggiornata al reale stato di fatto

dell'edificazione, e questo rischia di pregiudicare l'applicazione della suddetta agevolazione del c.d. bonus facciate;

CONSIDERATO CHE

- l'Agenzia delle Entrate con Circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, ha precisato che, sotto il profilo oggettivo, la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona "A" o "B" ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
- la predetta assimilazione alle zone "A" o "B" della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento, ai fini di poter usufruire dell'agevolazione fiscale, deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti;
- recentemente, con risposta ad interpello n. 23 del 8 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate, pronunciandosi su un quesito posto, avuto modo di ribadire che: *“... circa la possibilità di beneficiare della detrazione in esame nel caso di interventi effettuati in parte in zona "attività terziarie", su un immobile che presenta le caratteristiche funzionali, tipologiche e d'uso di quelle presenti nella adiacente (ed in cui parzialmente ricade) "zona di completamento B3"- si fa presente che nella citata circolare n. 2/E del 2020 è stato precisato che la detrazione spetta anche qualora gli edifici si trovino in zone assimilabili alla predette zone "A" o "B" in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali”*;

impegna la Giunta regionale

ad attivarsi per informare i Comuni del Veneto in ordine alla possibilità di dichiarare, qualora ne ricorrano i presupposti, l'assimilazione alle zone A e B di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, di zone territoriali omogenee classificate diversamente dai propri strumenti urbanistici, come previsto dalla Circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate, ciò al fine di consentire ai cittadini le più ampie possibilità di usufruire del c.d bonus facciate.
